



ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE  
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Direzione Centrale Rischi  
Ufficio Entrate

Trasmissione via mail

Classificazione di D. C. Rischi

**Processo:** Aziende  
**Macroattività:** Indirizzi normativi/operativi  
**Tipologia:** Istruzioni operative  
**Fascicolo:** Anno 2010  
**Chiavi di ricerca:** Autoliquidazione  
**Altri Uffici:** SI  
**Minisito:** SI  
**Autori:** FDB, BG

## ALLE STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI

**Oggetto: Autoliquidazione 2010/2011. Agevolazioni contributive. Modifica del modulo per la dichiarazione delle retribuzioni (1031).**

Si illustrano le agevolazioni contributive che si applicano all'autoliquidazione 2010/2011, da indicare nel modulo della dichiarazione delle retribuzioni<sup>1</sup>, nonché le percentuali di riduzione da applicare al premio, previste a favore di alcune categorie di imprese.

Le indicazioni sono fornite a legislazione vigente e potrebbero subire variazioni, qualora la "Legge di stabilità" per l'anno 2011, in corso di approvazione, modifichi l'ambito applicativo di dette riduzioni.

A vantaggio delle Sedi, è riportato il codice identificativo di ciascuna agevolazione all'interno della procedura di gestione (GRA).

### **Riduzione per il settore edile (codice 103)**

La riduzione contributiva per il settore edile per l'anno 2010 è stata confermata nella misura dell'11,50 % dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 ottobre 2010, in corso di pubblicazione e si applica alla sola regolazione 2010. La riduzione è prevista a favore dei datori di lavoro che occupano operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali e alle società cooperative di produzione e lavoro per i soci lavoratori, esercenti attività edili, a condizione che siano in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa specifica<sup>2</sup> e generale<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> La presentazione della dichiarazione delle retribuzioni (modello 1031) deve essere effettuata entro il 16 febbraio 2011; nel solo caso di presentazione per via telematica il termine ultimo di presentazione è il 16 marzo 2011.

<sup>2</sup> Articolo 36 bis, comma 8, del decreto-legge 4.7.2006 n. 223, convertito, con modificazioni dalla legge 3.8.2006 n. 248: "Le agevolazioni di cui all'articolo 29 del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 trovano applicazione esclusivamente nei confronti dei datori di lavoro del settore edile in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle Casse edili. Le predette agevolazioni non trovano applicazione nei confronti dei datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza".

<sup>3</sup> Articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006 n. 296: "A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale."; D.M. 24.10.2007 recante disposizioni in tema di DURC; vedi anche le Circolari Ministeriali n. 5/2008 e n. 34/2008, nonché le Circolari Inail n. 7/2008 e n. 79/2008 in merito al DURC per la fruizione di benefici contributivi.

Per le condizioni di accesso al beneficio (requisiti, adempimenti del datore di lavoro, adempimenti di Sede), si conferma quanto indicato con la nota prot. 10792 del 16.12.2009 in occasione dell'autoliquidazione 2009/2010.

### **Riduzione dei premi speciali unitari per le imprese artigiane del settore autotrasporto (codice 778)**

Ai premi speciali unitari dovuti per l'anno 2010 dalle imprese artigiane del settore autotrasporto di merci in conto terzi, classificate alle voci di tariffa 9121 e 9123, si applica la riduzione del 14,50%.<sup>4</sup>

Tale riduzione si applica alla sola regolazione 2010 ed è strettamente connessa alla voce di tariffa, pertanto, i componenti del nucleo artigiano (titolari, soci, collaboratori familiari, associati in partecipazione), che svolgono più di una lavorazione, devono applicare la riduzione alla sola percentuale di premio speciale unitario relativa all'autotrasporto.

Si ricorda che per l'anno 2010 è stata, altresì, approvata la riduzione dei tassi medi di tariffa per le voci 9121 e 9123 delle Gestioni industria, artigianato e terziario, a seguito della quale, nel mese di maggio, sono stati rielaborati i tassi per l'anno 2010 ed è stato inviato alle imprese interessate il mod. 20SM relativo alla comunicazione del tasso applicato per l'anno in corso<sup>5</sup>.

### **Riduzione per il settore della pesca (codice 105)**

La riduzione è fissata nella misura dell'80% del premio, sia per la regolazione che per la rata, e si applica alle imprese, con o senza dipendenti (autonomi, cooperative), che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari.<sup>6</sup>

### **Reimpiego di personale con qualifica dirigenziale (codice 109)**

Per le imprese che occupano meno di 250 dipendenti e per i consorzi tra di esse che assumono, anche con contratto di lavoro a termine, dirigenti privi di occupazione, è prevista la riduzione del premio nella misura del 50%<sup>7</sup>, sia in regolazione che in rata. L'agevolazione è concessa dalle Agenzie per l'impiego e si applica per un periodo non superiore a dodici mesi, a condizione che l'impresa sia in possesso dei requisiti per il DURC.

### **Incentivi per l'inserimento lavorativo dei disabili (codici 106 e 108)**

Il beneficio della fiscalizzazione del premio nelle misure del 50% e del 100%,<sup>8</sup> sia in regolazione che in rata, si applica esclusivamente ai datori di lavoro che entro il 31 dicembre 2007 avevano stipulato, con gli uffici competenti, una convenzione per l'inserimento lavorativo dei disabili.

Lo sconto è applicabile per il periodo massimo di agevolazione previsto dalla singola convenzione<sup>9</sup>.

### **Incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo (codice 107)**

Lo sgravio contributivo<sup>10</sup> si applica alle aziende con meno di 20 dipendenti che assumono

<sup>4</sup> Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 2.8.2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 25.10.2010.

<sup>5</sup> Vedi note prot. 1447 del 15.2.2010, prot. 1953 del 1.3.2010, prot. 4245 del 27.5.2010, prot. 4424 del 7.6.2010, prot. 5742 del 22.7.2010 e prot. 7771 del 27.10.2010.

<sup>6</sup> L'articolo 2, comma 2, della legge n. 203/2008 ha fissato, a decorrere dall'anno 2009, l'ammontare del beneficio nella misura dell'80%.

<sup>7</sup> Articolo 20, comma 2, della legge 7.8.1997 n.266.

<sup>8</sup> Articolo 13 della legge 23.3.1999 n. 68 nel testo previgente alla modifica operata dall'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007 n. 247.

<sup>9</sup> Con note della Direzione Centrale Rischi del 7 agosto 2008 prot. 6516 e del 14 gennaio 2009 prot. 763 sono state date istruzioni operative in merito alla gestione delle convenzioni stipulate a tutto il 2007.

<sup>10</sup> Articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 26.3.2001 n.151 nel testo vigente.

lavoratori con contratto a tempo determinato o temporaneo, in sostituzione di lavoratori in congedo per maternità e paternità.

La riduzione è pari al 50% dei premi dovuti per i lavoratori assunti, fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento e si applica sia alla regolazione che alla rata, a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti per il DURC.

### **Riduzioni per i contratti di formazione e lavoro**

I contratti di formazione e lavoro continuano a trovare applicazione soltanto per la Pubblica Amministrazione<sup>11</sup>. Le riduzioni sono pari al 25% o al 50%, a seconda che il datore di lavoro pubblico operi rispettivamente nel Centro-Nord o nel Mezzogiorno. Nel modulo della dichiarazione delle retribuzioni devono essere indicate, come di consueto, le quote di retribuzione parzialmente esenti, con il relativo codice.

### **Riduzioni per i contratti di inserimento**

Ai datori di lavoro che assumono con contratti di inserimento si applica una riduzione a seconda dei casi pari al 25%, 40%, 50% e 100%, in presenza delle condizioni previste dal decreto legislativo n. 276/2003<sup>12</sup> e dal regolamento CE n. 2204/2002<sup>13</sup>.

Nel modulo della dichiarazione delle retribuzioni devono essere indicate, come di consueto, le quote di retribuzione parzialmente o totalmente esenti, con il relativo codice.

### **Riduzione del premio per le PAT con sede lavori a Campione d'Italia (codice 003)**

Anche per l'autoliquidazione 2010/2011, al premio calcolato per le PAT con sede lavori a Campione d'Italia è applicata la riduzione del 50%, sia in regolazione che in rata<sup>14</sup>.

### **Riduzione del premio per le cooperative e loro consorzi operanti in territori montani svantaggiati e particolarmente svantaggiati (codici 005 e 025)**

A favore delle imprese cooperative e loro consorzi che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici<sup>15</sup> sono previste specifiche riduzioni contributive<sup>16</sup>.

Al momento, **alla regolazione** del premio relativa all'anno 2010, si applica:

- a) per il periodo dal 1° gennaio al 31 luglio 2010<sup>17</sup>
  - la riduzione del 75% prevista per le imprese operanti nei territori montani particolarmente svantaggiati
  - la riduzione del 68% prevista per le imprese operanti nelle zone agricole svantaggiate
- b) per il periodo dal 1° agosto al 31 dicembre 2010<sup>18</sup>
  - la riduzione del 70% prevista per le imprese operanti nei territori montani particolarmente svantaggiati
  - la riduzione del 40% prevista per le imprese operanti nelle zone agricole svantaggiate

<sup>11</sup> Articolo 86, comma 9, del decreto legislativo 10.9.2003 n. 276.

<sup>12</sup> Articoli 54-59 del decreto legislativo 10.9.2003 n. 276.

<sup>13</sup> Regolamento della Commissione Europea 12.12.2002 n.2204, relativo all'applicazione del Trattato CEE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione.

<sup>14</sup> Articolo 1-quater della Legge 31.1.1986 n.11

<sup>15</sup> Imprese agricole tenute all'obbligo assicurativo nei confronti dell'INAIL ai sensi dell'articolo 3, della legge 15 giugno 1984, n. 240, come modificato dall'articolo 1, comma 61, della legge n. 247/2007.

<sup>16</sup> Agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni riguardanti .

<sup>17</sup> Articolo 2, comma 49, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

<sup>18</sup> Deliberazione CIPE 25 maggio 2000, n. 42 ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146 e articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.

Al momento, **alla rata di premio** per l'anno 2011, si applica:

- la riduzione del 70% prevista per le imprese operanti nei territori montani particolarmente svantaggiati
- la riduzione del 40% prevista per le imprese operanti nelle zone agricole svantaggiate

Poiché il disegno di legge di stabilità per l'anno 2011, all'articolo 1, comma 45, stabilisce che siano applicate, a decorrere dal 1° agosto 2010, le percentuali del 75 % e del 68 % già previste per il periodo dal 1° gennaio al 31 luglio 2010, sul punto si fa riserva di ulteriori istruzioni<sup>19</sup>.

### **Riduzione del premio per le imprese artigiane ai sensi della legge n. 296/2006 (codice 126)**

L'articolo 1, commi 780 e 781, della legge n. 296/2006, con effetto dal 1° gennaio 2008 ha previsto, in favore delle imprese iscritte alla gestione Artigianato in possesso di determinati requisiti, una riduzione del premio, da determinarsi con decreti ministeriali<sup>20</sup>.

Per quanto riguarda le riduzioni per gli anni 2009 e 2010, non essendo ancora stato emanato il relativo decreto ministeriale, si fa riserva di successive istruzioni.

Fermo restando quanto sopra, a partire dall'anno 2011, la riduzione sarà applicata in presenza dei requisiti previsti e nella misura che sarà fissata dai relativi decreti ministeriali, **a condizione che gli interessati abbiano preventivamente presentato richiesta di ammissione al beneficio.**

Al fine di semplificare le modalità di presentazione, la richiesta si considera presentata se l'impresa artigiana certifica nel modulo per la dichiarazione delle retribuzioni relativo all'Autoliquidazione dell'anno precedente di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Per usufruire della riduzione che sarà eventualmente applicata alla regolazione 2011, sia per i premi ordinari, che per i premi speciali unitari, in occasione dell'Autoliquidazione 2011/2012 (scadenza 16.2.2012), gli artigiani devono barrare la casella appositamente inserita nel modulo di dichiarazione delle retribuzioni per l'Autoliquidazione 2010/2011, recante la dicitura "Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781" (all. 1).

La riduzione, al momento, si applica alle imprese in regola con tutti gli obblighi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81<sup>21</sup> e successive modificazioni, e dalle specifiche normative di settore, che non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio, condizione questa che sarà verificata dall'Istituto rilevando gli infortuni denunciati, escluse le franchigie.

Il biennio nel quale non devono risultare infortuni è quello che precede l'annualità cui si riferisce il premio di regolazione (es. per la riduzione da applicare alla regolazione 2011, il biennio di osservazione è il 2009-2010).

### **AGEVOLAZIONE RELATIVA AL PAGAMENTO IN QUATTRO RATE DEL PREMIO DI AUTOLIQUIDAZIONE**

Il premio di autoliquidazione può essere pagato in quattro rate di uguale importo, con applicazione di interessi<sup>22</sup>.

Il datore di lavoro che intende avvalersi per la prima volta del beneficio della rateazione deve manifestare tale volontà barrando la casella "SI" del modulo per la dichiarazione delle retribuzioni.

<sup>19</sup> L'articolo 1, comma 45, della "legge di stabilità" 2011, all'esame del Parlamento, stabilisce che "A decorrere dal 1° agosto 2010 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 49, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in materia di agevolazioni contributive nel settore agricolo".

<sup>20</sup> Per l'anno 2008, la riduzione è stata applicata nella misura del 2 %, come stabilito dal D.M. 27 marzo 2009, pubblicato sulla G.U. n. 119 del 25 maggio 2009

<sup>21</sup> L'articolo 304, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 81/2008 ha infatti abrogato il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 citato dall'articolo 1, comma 781, della legge n. 296/2006.

<sup>22</sup> Articolo 59, comma 19, della legge 27.12.1997 n. 449 e articolo 55, comma 5, della legge 17.5.1999 n. 144

Il datore di lavoro che aveva barrato la casella "SI" nelle precedenti dichiarazioni delle retribuzioni, qualora intenda avvalersi del beneficio della rateazione anche per il pagamento del premio 902011, non deve barrare nuovamente la casella. Diversamente, qualora non intenda più avvalersi del pagamento in quattro rate, deve manifestare tale volontà barrando la casella "NO" del citato modulo.

Si precisa che, qualora nel corso del 2010, il codice di agevolazione "070" sia stato revocato a seguito di variazioni di qualsiasi tipo, la Sede deve comunicare al datore di lavoro che, se intende avvalersi della rateazione del premio 2010/2011, deve barrare nuovamente la casella "SI" della dichiarazione delle retribuzioni.

Si ricorda che il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 16 febbraio 2011 e che le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 dei mesi di maggio, agosto e novembre 2011, maggiorate degli interessi.

Il tasso di interesse da applicare sarà comunicato in tempo utile per il versamento della 2°, 3° e 4° rata.<sup>23</sup>

### **BENEFICI CONTRIBUTIVI SOGGETTI A DURC**

Per quanto riguarda l'adempimento degli obblighi contributivi ed assicurativi da parte delle ditte che usufruiscono dei benefici indicati nell'allegato alla circolare ministeriale n. 5/2008, le Sedi, come di consueto, devono effettuare la verifica d'ufficio della regolarità anche presso l'Inps (e, nel caso dello "sconto edili", anche presso la Cassa Edile).

Ai fini della fruizione di detti benefici, la regolarità deve essere accertata alla data in cui si effettua la verifica e, in caso di irregolarità, si ricorda che vi è sempre l'obbligo da parte della Sede di invitare la ditta alla regolarizzazione.

Relativamente al possesso degli altri requisiti previsti dal D.M. 24.10.2007, si rammenta che i controlli relativi all'assenza delle violazioni di cui all'allegato A del citato decreto sono di competenza delle Direzioni Provinciali del Lavoro territorialmente competenti<sup>24</sup>, a cui le Sedi devono inoltrare apposita richiesta di verifica. Sul punto, questa Direzione ha già fornito adeguata informativa con la nota prot. 4123 del 20.5.2010, alla quale si fa integrale rinvio.

Per i soli controlli relativi allo "sconto edili" in ordine all'assenza di condanne penali nel quinquennio ex lege 248/2006, le Sedi devono acquisire dal datore di lavoro la relativa autocertificazione ed effettuare le verifiche a campione presso il Casellario Giudiziario<sup>25</sup>.

IL DIRETTORE CENTRALE  
Ing. Ester Roboli

<sup>23</sup> Il tasso di interesse per la rateazione ex 449 è determinato in misura pari al tasso medio di interesse dei titoli del debito pubblico dell'anno precedente fissato dal Ministero dell'Economia e Finanze.

<sup>24</sup> Vedi circolari ministeriali n. 34/2008 e n. 10/2009, nonché note ministeriali n. 4549/2009 e n. 6675/2009.

<sup>25</sup> Vedi nota della Direzione Centrale Rischi prot. n. 10792 del 16.12.2009 e relativo fac-simile allegato.

